

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1284 del 17/03/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA DEL FIUME PO AD USO STRADA E RAMPA CARRABILE IN LOCALITA' RO IN COMUNE DI RIVA DEL PO (FE). DITTA: COMUNE DI RIVA DEL PO. PRATICA: FE15T0012.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1322 del 17/03/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette MARZO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, “Testo unico sulle opere idrauliche”;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la Legge n. 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” con particolare riferimento all’Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l’art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell’art. 20

comma 5 della L.R. 7/2004;

– la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;

– la Deliberazione dirigenziale del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 13/02/2015 assunta a prot. n. PG/2015/0094264 in pari data, il Comune di Ro (FE), P.IVA **00119840387**, con sede legale in in Piazza della Libertà, 1 nel Comune di Ro (FE), corredata degli elaborati tecnici, ha chiesto la concessione relativa all’occupazione di area demaniale del Fiume Po per la realizzazione di una rampa carrabile e di un tratto di strada di accesso alla golena, nel comune di Ro (FE) identificata catastalmente al Fg 7 parte mappali n 4 e n 7 (rampa) e al medesimo foglio parte mappali n 86 e n 7 (strada) ;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell’Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n.236 del 09/09/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del parere favorevole dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara espresso dal dirigente del settore Pianificazione Territoriale Mobilità Energia con nota in data 08/04/2014 a cedere parte dell’Itinerario ciclo pedonale denominato “Destra Po Fe-20” a favore dell’Amministrazione Comunale di Ro;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico protocollo PGFE/2017/0002876 del 14/03/2017 rilasciato dall’A.i.Po – Ufficio territoriale di Ferrara, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l’esercizio della concessione;

DATO ATTO che l’area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria IT 4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo napoleonico”;

VISTO l’esito positivo della valutazione d’incidenza rilasciato dal Servizio Aree Protette Foreste e

Sviluppo della Montagna con nota prot. n.PGDG/2018/0012637 del 12/09/2018;

DATO ATTO che con L.R. n. 17/2018 è stato istituito il comune di Riva del Po a seguito di fusione tra i Comuni di Berra e Ro;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - sede di Ferrara;

RICHIAMATI:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 895 del 18 giugno 2007 con la quale è stata prevista l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004;
- la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 art.8 comma 4 che prevede l'esenzione dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica);

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di area demaniale in sponda dx del corso d'acqua Fiume Po per la realizzazione di una rampa carrabile e di un tratto di strada di accesso alla golenà nel comune di Riva del Po (FE) possa essere assentita;
- di applicare l'esenzione del canone e del deposito cauzionale;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 05/03/2020 ;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rilasciare al Comune di Riva del Po (FE), C.F./P.IVA 02035850383, con sede legale in Via 2 febbraio, 23 - 44033 loc. Berra Comune di Riva del Po (FE) la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa all'occupazione di area demaniale in sponda dx del corso d'acqua Fiume Po per per la realizzazione di una rampa carrabile e di un tratto di strada di accesso alla golena, in comune dui riva del Po (FE) identificata catastalmente al Fg 7 parte mappali n 4 e n 7 (rampa) e al medesimo foglio parte mappali n 86 e n 7 (strada), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato disciplinare che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2038**;
4. di dare atto che, per la tipologia d'uso, il pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale da parte degli Enti Locali risulta esente così come specificato in premessa;
5. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
6. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
7. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle

Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10. di stabilire che l’importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 “Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell’interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)” U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di notificare il presente atto a oppure PEC al concessionario.

Il Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia – Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore del Comune di Riva del Po (FE) C.F. / P.IVA 02035850383, con sede legale in in Via 2 febbraio, 23 - 44033 loc. Berra Comune di Riva del Po (FE)
(Pratica SISTEB n. **FE15T0012**)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di area demaniale in sponda dx del corso d'acqua Fiume Po per per la realizzazione di una rampa carrabile e di un tratto di strada di accesso alla golena nel comune di Riva del Po (FE) identificata catastalmente al Fg 7 parte mappali n 4 e n 7 (rampa) e al medesimo foglio parte mappali n 86 e n 7 (strada).

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2038.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Il Concessionario è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL DISCIPLINARE TECNICO A.I.PO N.6006/2017/H1/H5

RAMPA CARRAIA

a) la rampa, costruita sul mappale n. 4 del foglio n.7 ed appoggiata sulla scarpata interna dell'arginatura maestra del Fiume Po sarà costituita da materiale terroso in riporto, dovrà avere una larghezza della carreggiata compresa tra metri 3,00 e 4,00 e dovrà essere pavimentata con materiali atti ad evitare lo slittamento dei mezzi che vi transitano;

b) l'Amministrazione Comunale concessionaria dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla costante manutenzione della rampa mediante il ricarico con idoneo materiale lapideo della pavimentazione della stessa;

c) le superfici erbose (piani e scarpate) della rampa e della relativa parte arginale su cui detta rampa insiste dovranno essere sempre tenute accuratamente sfalciate dal concessionario, evitando la crescita di vegetazione arbustiva e/o arborea.

SOMMITA' ARGINALE

a1) il tratto di sommità arginale in concessione è quello che va dalla rampa in corrispondenza del ponte Ro/Polesella alla nuova rampa costruita immediatamente a monte dello stante 78 per una lunghezza di circa ml 220;

b1) sono a carico di codesta Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria e straordinaria della tratta stradale in argomento, delle relative rampe di accesso, come sopra indicato e quant'altro occorrente a garantire la conformità al codice della strada e relativo regolamento di attuazione;

c1) gli ambiti arginali oggetto del presente parere potranno essere utilizzati esclusivamente come itinerario di raccordo tra la viabilità ordinaria (ponte Ro / Polesella) e la rampa di accesso all'area golenale ubicata a monte dello stante 78, rimanendo escluso ogni altro diverso uso.

Gli stessi ambiti arginali fungeranno anche come raccordo all'itinerario ciclo-pedonale denominato "DESTRA PO" in concessione all'Amministrazione Provinciale di Ferrara.

ARTICOLO 2)

Durata dell'Autorizzazione, sua eventuale Revoca e Decadenza

1. la validità del presente parere è subordinata alla durata della concessione regionale.
2. il presente Nulla-Osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, in qualsiasi momento qualora, ad inoppugnabile giudizio dell'A.I.Po, ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o nel caso di esecuzione di lavori; in tali evenienze l'A.I.Po provvederà alla materiale interclusione della tratta arginale interessata, mentre il concessionario dovrà contestualmente provvedere, a propria cura e spese, alla eventuale rimozione delle opere e dei manufatti (segnaletica relativa, ecc.) presenti nella tratta interessata ed

interferenti con l'esecuzione dei lavori, ed alla loro ricollocazione in opera, sempre a propria cura e spese, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre dall'A.I.Po.

3. ancora nelle evenienze di cui al precedente punto 2) l'Amministrazione Comunale concessionaria dovrà provvedere all'apposizione di apposita segnaletica indicante la deviazione del percorso ciclo-turistico.

4. la suddetta rimozione delle opere e dei manufatti, con le medesime modalità sopra riportate, dovrà essere eseguita dal concessionario anche nel caso di rinuncia, salvo i casi in cui, per motivi di servizio o di pubblica utilità, l'A.I.Po non ne chieda il mantenimento, senza spese per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

5. l'inosservanza anche parziale da parte del concessionario delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

ARTICOLO 3)

Prescrizioni e modalità di fruizione

1. l'Amministrazione Comunale concessionaria deve provvedere allo sfalcio delle banchine laterali dell'intera tratta arginale di che trattasi e relative rampe di accesso oltre ad impegnarsi ad armonizzare, ove possibile, l'uso della pista in sommità arginale in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, titolare della concessione per l'utilizzo della pista ciclabile "Destra Po", onde migliorarne la fruibilità e la sicurezza nonché per le attività concernenti la loro manutenzione, mediante accordi per la stipulazione di accordi di collaborazione, con l'intento di raggiungere gli obiettivi predetti; di tali accordi il concessionario si impegna a tenere informato l'A.i.Po, rimanendo stabilita in ogni caso la responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale stessa in materia di gestione e buona conservazione delle piste, delle rampe e delle relative pertinenze.

2. affinché l'uso della pista in sommità arginale avvenga in modo conforme al Codice della Strada, al T.U. sulle Opere Idrauliche 523/1904 ed al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia

ambientale” l’Amministrazione Comunale si impegna ad utilizzare il proprio personale e la Polizia Locale, rendendo altresì partecipi anche la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza ed il Corpo Forestale dello Stato, in coordinamento con il personale tecnico ed idraulico dell’A.I.Po.

3. durante l’esercizio della concessione dovrà essere sempre assicurata la piena e libera transitabilità, con qualsiasi veicolo ed anche con mezzi d’opera, a tutti i dipendenti dell’A.i.Po. Muniti del tesserino di riconoscimento.

4. in particolare durante lo svolgimento dei compiti connessi ai “Servizi di Polizia Idraulica e di Piena” il personale A.i.Po. resta autorizzato ad agire, sotto la propria responsabilità civile e penale, anche in deroga alle norme del Codice della Strada.

5. in occasione dell’attivazione del “Servizio di Piena”, ovvero al verificarsi di circostanze che lo impongano, su richiesta dell’A.I.Po. Tutte le sommità arginali dovranno essere interdette ed i loro accessi interclusi alla circolazione ciclistica e veicolare in genere, mediante l’apposizione di appositi sbarramenti e segnaletica provvisoria e di interclusione a cura ed onere dell’Amministrazione Comunale concessionaria, prevalendo in ogni caso le esigenze di sicurezza idraulica del territorio, di pubblica incolumità e di protezione civile.

6. dovrà essere garantito l’accesso ed il transito anche ai liberi professionisti incaricati dall’A.I.Po, nonché ai titolari e al personale dipendente delle ditte ed imprese che operano a qualunque titolo per l’A.I.Po, espressamente autorizzati dall’A.I.Po stessa ed in possesso di copia di tale autorizzazione.

7. l’Amministrazione Comunale concessionaria provvederà alla copertura assicurativa per “responsabilità civile”, relativamente al percorso concesso, per danni derivanti dallo stato di manutenzione della pista, delle relative pertinenze, della segnaletica e per quanto contemplato nel presente parere.

8. l’Amministrazione Comunale concessionaria, secondo le esigenze che si presenteranno e previa autorizzazione, è tenuta all’esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione della strada arginale in concessione, oltre che delle relative rampe di accesso alla pubblica viabilità;

9. sempre l'Amministrazione Comunale concessionaria, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di autorizzazione ma con semplice comunicazione all'A.I.Po, dovrà anche provvedere all'ordinaria manutenzione delle piste, consistente delle attività di seguito esplicate:

- sfalcio e taglio della vegetazione spontanea lateralmente alla pista stradale in sommità arginale per almeno metri 2 (due), sia lato fiume che lato campagna, nonché sulle rampe, con la cadenza di almeno 2 (due) volte all'anno ed in ogni caso ogni qualvolta la vegetazione raggiunga l'altezza di cm 50 (cinquanta) circa e così costituisca ostacolo alla visibilità e di conseguenza al transito in sicurezza di pedoni, ciclisti e veicoli autorizzati;
- piccola manutenzione alla pavimentazione stradale (riprese di buche e piccoli avvallamenti e/o fessurazioni, oltre alla pulizia delle superfici);
- rimozione dei materiali di qualsiasi natura abusivamente depositati sulle sommità arginali ovvero sulle scarpate ed aree limitrofe;
- sistemazione ed eventuale integrazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente sulla pista.

ARTICOLO 4)

Ulteriori prescrizioni e conseguenti oneri

1. l'Amministrazione Comunale concessionaria sarà l'unica responsabile della gestione e buona conservazione delle piste e del suo uso, rispondendo sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno apportato in dipendenza dal presente parere, sia verso terzi privati che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'A.I.Po da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, anche in relazione al verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o di dissesti idraulici od idrogeologici.

2. l'A.I.Po in relazione al presente parere rimane sollevato nel modo più ampio e da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale o da dissesti idraulici o idrogeologici.

3. nessuna modifica o aggiunta a quanto autorizzato con il presente parere potrà essere eseguita senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.Po – Ufficio di Ferrara.

4. *l'Amministrazione Comunale concessionaria dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.Po alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nel corpo arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.*

5. *resta inteso che nel ripristino di eventuali danneggiamenti della strada arginale che si verificassero in seguito all'esecuzione di propri lavori provvederà l'A.I.Po stessa.*

Nel caso in cui l'A.I.Po non disponga immediatamente dei necessari fondi il tratto della pista resterà interclusa fintanto che l'A.I.Po stessa non disporrà delle risorse finanziarie necessarie per eseguirne il ripristino.

Se l'amministrazione Comunale concessionaria ritenesse invece urgente il ripristino della transitabilità della tratta concessa, il relativo onere sarà a proprio carico.

6. *giacché non è contemplata nel presente disciplinare l'eventuale installazione di segnaletica di tipo turistico e/o commerciale questa dovrà essere oggetto di specifica richiesta di concessione da parte di Ditte private e/o Enti pubblici interessati a tale fattispecie.*

ARTICOLO 5)

Divieti

1. *l'Amministrazione Comunale concessionaria non potrà cedere la concessione, ne subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, l'oggetto della presente concessione.*

2. *saranno inoltre applicabili tutte le discipline sulla Polizia Idraulica stabilite dal T.U. sopramenzionato, dalle Leggi e normative della Regione Emilia – Romagna, da quelle sui Lavori Pubblici, dai regolamenti sulle Opere Idrauliche, nonché tutte quelle altre speciali disposizioni già emanate o che fossero in seguito emanate dalle competenti Autorità.*

ARTICOLO 6)

Disposizioni finali

1. *l'Amministrazione Comunale concessionaria rimarrà sempre responsabile verso l'Amministrazione Regionale concedente e verso l'A.I.Po dell'esecuzione di tutti gli obblighi, divieti e condizioni del presente disciplinare per l'intera sua durata.*

2. si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza, facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere chieste dal concessionario interessato alle competenti Autorità, rimanendo questo ufficio A.I.Po del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

3. poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come parte/integrazione del procedimento amministrativo di competenza dell'Arpae Emilia Romagna – SAC Ferrara – Unità Gestione Demanio Idrico sia in formato cartaceo che digitale.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda

nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.